

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4015

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACCHIA, ANGIUS, STRUMENDO, BARBIERI,
BARBERA, FERRARA**

Presentata il 7 giugno 1989

Modifica dell'articolo 76 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente le surrogazioni nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci è sembrato doveroso, dopo le decisioni assunte da numerosi Comitati Regionali di Controllo e per ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza 20 giugno 1989, n. 325, proporre l'adeguamento del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Si tratta, infatti, di colmare una lacuna evidente e grave del nostro ordina-

mento, che impedisce, nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, di realizzare un principio fondamentale della democrazia rappresentativa, quello cioè che esige di ripristinare il *plenum* degli organi collegiali, ogni qualvolta uno o più consiglieri cessino dal loro incarico.

Con l'approvazione della presente proposta di legge l'istituto della surroga avrà piena attuazione alla stessa stregua di quanto avviene nei comuni maggiori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« ART. 76. — Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che riporti, dopo gli eletti, maggiori voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza ».